

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1123

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, SANTAGATI, GONELLA GIUSEPPE, GALDO, DELFINO, ALMIRANTE, ROMEO, CALABRÒ, ABELLI, GRILLI ANTONIO, ANGIOY, TURCHI, DE MARZIO

Presentata il 13 marzo 1964

Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Avvenimenti sportivi anche recenti e clamorosi hanno riproposto in tutta la sua palpitante attualità il tema dell'apprestamento di efficaci rimedi giuridici, che pongano fine ad una grave lacuna del Codice penale italiano.

Invero, in una vicenda di questi giorni è intervenuta la Magistratura ad ordinare il sequestro di talune fiale contenenti liquido organico di calciatori sospettati di *doping*, ma tutto ciò si è verificato per l'intervento di alcuni privati denunzianti, essendo fatto divieto ai dirigenti sportivi ed agli atleti incolpati di fare ricorso alla magistratura ordinaria, sotto pena della comminazione di gravi provvedimenti disciplinari da parte degli organi inquirenti sportivi, i quali però agiscono nell'ambito di una « giustizia » per così dire speciale e non sono circondati dalle garanzie né muniti delle prerogative di un organo giurisdizionale vero e proprio. Si tratta in sostanza di *interna corporis*, di norme valide solo nell'ambito sportivo e come tali sfornite di qualsiasi coazione e forza punitiva nei confronti dei terzi.

In attesa che tutta la materia sportiva, data la sempre maggiore influenza che essa riveste nell'ambito di una società bene ordinata, possa formare oggetto di una completa regolamentazione a sé stante, con un *corpus*

iuris scaturiente da un testo unico coordinato ed adeguato ai tempi moderni, sembra ai proponenti indilazionabile la regolamentazione del reato di corruzione nell'esercizio delle attività sportive.

Non v'è dubbio che la totale mancanza di adeguate norme punitrici nella subietta materia consente alla fraudolenza di operare pressochè indenne nell'agone sportivo, con gravissimo pregiudizio, e si potrebbe dire quasi con la degenerazione, dell'essenza stessa dello sport, che fin dai tempi più remoti dell'umanità ha costituito il simbolo permanente della lealtà, del disinteresse e della correttezza.

La *ratio* della presente proposta di legge poggia, non v'è dubbio, sull'interesse pubblico, cioè delle masse dei tifosi e dei simpatizzanti destinatari primari delle competizioni, da loro alimentate con l'entusiasmo, con l'incitamento ed in moltissimi casi con il pagamento del prezzo della competizione sportiva. Da ciò deriva il dovere di assicurare la lealtà e la correttezza dei risultati delle competizioni con il genuino esercizio dell'attività sportiva.

Soggetto passivo del reato è da considerare non soltanto lo « sportivo professionista », il che limiterebbe in modo non convincente il campo dell'azione punitiva dello Stato, ma anche lo sportivo dilettante e più estensiva-

mente la generalità dei cittadini che possono in svariate maniere rendersi responsabili, quali soggetti attivi, della violazione di legge in esame. Pertanto, in analogia con quanto previsto dalla stragrande maggioranza dei reati del codice penale, che per esser tale si rivolge alla totalità dei soggetti e non può dar luogo a restrizioni e limitazione che avrebbero il sapore di un *ius singulare*, la dizione più appropriata non può essere che quella di « chiunque ».

Tenuto inoltre conto della circostanza che l'operato di chi voglia interferire illecitamente nel normale svolgimento delle gare, può estrinsecarsi, oltre che contro la regolarità dei risultati, anche contro l'effettiva esecuzione delle gare stesse, si è ritenuto opportuno introdurre nel primo comma l'inciso, in virtù del quale la riscossione o la promessa di danaro o di altra utilità assume il carattere di ipotesi delittuosa, qualora sia diretta « al fine di impedire una manifestazione sportiva ».

La proposta di legge in esame prevede altresì l'ipotesi delittuosa della *datio* o della *promissio*, in forma disgiuntiva, di danaro o di altra utilità, al fine di influire negativamente sul risultato di una gara, indipendentemente dal risultato stesso. In tal modo si è voluta configurare l'ipotesi di un « reato di pericolo » che è da considerare perfettamente aderente alla deontologia dello sport, nel quale l'atto della corruzione rimane sempre biasimevole, anche se non abbia influito minimamente sull'esito della gara.

Infine si è ritenuto opportuno precisare nell'ultimo comma dell'articolo unico della presente proposta di legge che l'azione penale

non debba influire nè sull'omologazione delle gare nè sulla disciplina sportiva, e ciò allo scopo di non infrenare le più sbrigative procedure sportive, di non interrompere o intralciare attività talvolta importanti in un determinato settore e di non mettersi in contrasto con le norme disciplinari di ben 92 Stati affiliati al Comitato olimpico.

Si è ravvisata come pena equa l'irrogazione della reclusione fino ad un anno congiunta alla multa fino ad un milione, lasciando al giudice competente per materia un'ampia latitudine discrezionale da applicarsi, caso per caso, secondo la gravità dell'infrazione commessa.

Non c'è dubbio che il presente reato costituisce una ipotesi atipica di delitto, non catalogabile in nessuno dei titoli o dei capi del Codice penale vigente ed è per queste ragioni che gli si è voluta dare una configurazione giuridica autonoma, simile a quella che regola innumeri reati autonomi previsti da leggi particolari.

Onorevoli colleghi! Prima di chiudere la presente relazione, desideriamo far presente che analoga proposta di legge presentata nella decorsa legislatura formò oggetto di approfondito esame da parte della IV Commissione permanente della Camera che infine la licenziò con una compiuta e soddisfacente rielaborazione, accompagnata da una esauriente illustrazione dell'onorevole Pennacchini. Di ciò la presente proposta di legge ha tenuto il massimo conto, apportandovi solo delle lievi modifiche che l'ulteriore esperienza ha suggerito e consigliato. Per queste ragioni confidiamo che la presente proposta di legge riceva la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Chiunque riceva per sè o per altri denaro od altre utilità ovvero ne accetta la promessa, al fine di impedire una competizione sportiva sottoposta al controllo degli Enti pubblici sportivi o di alterarne il risultato, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad un milione.

La stessa pena si applica a chi per lo stesso fine dà o promette il denaro o le utilità di cui al comma precedente o comunque si interponga per farle corrispondere od accettare.

L'azione penale non influisce sull'omologazione delle gare nè su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.